

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale
(Atto del Governo n. 178)**

Luglio 2015
n. 94



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo n. 178)". NL 94, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Ispettorato nazionale del lavoro)</i>	1
<i>Articolo 2 (Funzioni e attribuzioni)</i>	4
<i>Articolo 3 (Organi dell'Ispettorato)</i>	5
<i>Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato)</i>	9
<i>Articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato)</i>	9
<i>Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale)</i>	10
<i>Articolo 7 (Coordinamento e accentrimento delle funzioni di vigilanza)</i>	19
<i>Articolo 8 (Risorse finanziarie)</i>	20
<i>Articolo 9 (Rappresentanza in giudizio)</i>	29
<i>Articolo 10 (Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL)</i>	29
<i>Articolo 11 (Abrogazioni e altre norme di coordinamento)</i>	32
<i>Articolo 12 (Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato)</i>	32

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'art. 1, comma 7, lettera l), della L. 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), relativa alla "razionalizzazione e semplificazione" dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

La disciplina di delega prevede, ai fini suddetti, l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) stabilisce che, anche nei caso in cui nell'attuazione di leggi di delega si prevede che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i relativi schemi dei decreti di attuazione debbano essere accompagnati da RT che diano conto della neutralità finanziaria del medesimo.

Articolo 1 ***(Ispettorato nazionale del lavoro)***

L'articolo – optando per una delle due suddette soluzioni prospettate dalla disciplina di delega – istituisce un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.

La finalità dell'istituzione dell'Agenzia unica è indicata nella razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria) nonché nel superamento o prevenzione delle sovrapposizioni di interventi ispettivi.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha sede centrale in Roma, con un limite massimo di 80 sedi territoriali, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al controllo della Corte dei conti. Riguardo agli attuali funzionari ispettivi, all'Ispettorato nazionale del lavoro sono trasferiti quelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre quelli dell'INPS e dell'INAIL restano presso i due Istituti, in un ruolo ad esaurimento.

La RT chiarisce innanzitutto che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile.

La sua creazione, come meglio evidenziato in seguito, non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

Poi, sul comma 3, afferma che la sede centrale dell'Ispettorato di Roma sarà ubicata presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

È possibile prevedere che l'immobile in questione debba ospitare non più di 160 unità di personale (ivi compreso il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) e che pertanto abbia una metratura non superiore a 2.500/3.000 mq.

Qualora l'Ispettorato non trovi allocazione in un immobile demaniale o non sia allocato presso un immobile già in uso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o degli Istituti previdenziali, con riferimento alla metratura necessaria, è possibile individuare una spesa annua non superiore a € 400.000. Tale importo è individuato attraverso la consultazione del valore di locazione euro/MQ/mese nella zona di Roma dove già trovano posto le sedi centrali di INPS e INAIL, decurtato dell'abbattimento del canone locativo previsto dalla vigente normativa (valore medio canone locazione € 18-20/MQ al mese).

Sotto il profilo finanziario è inoltre possibile presumere una spesa una tantum per il trasloco del personale. Tale somma è individuata attraverso dati già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è stato rilevato che il costo *pro capite* di un trasloco effettuato Roma su Roma è stato pari a circa € 143 (costo del trasloco della *ex* DTL di Roma € 49.543 e di 346 unità). Utilizzando tale parametro con riferimento al trasloco di circa 160 unità il costo è di € 22.880, prudenzialmente arrotondato ad € 23.000.

Spese trasloco (<i>una tantum</i>)	€ 23.000
--------------------------------------	----------

Quanto alle spese di funzionamento le stesse possono ritenersi compensate dal venir meno degli analoghi oneri previsti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei corrispondenti capitoli di bilancio della direzione generale per l'attività ispettiva e, in quota parte, delle altre direzioni generali di provenienza del personale assegnato all'Ispettorato (in quest'ultimo caso trasferimenti non quantificabili).

Si indicano, in particolare, i capitoli di bilancio della direzione generale per l'attività ispettiva interessati da detti trasferimenti:

Missione Programma			2015	2016	2017
Centro di responsabilità					
Macroaggregato					
2920	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo (r) (2.2.2)(4.1.2)	CP	4.385	4.479	4.466
		CS	4.385	4.479	4.466
2952	Spese per acquisto di beni e servizi (r)(2)(4.1.2)	CP	5.892.869	5.895.955	5.883.625
		CS	5.896.819	5.895.955	5.883.625

Al riguardo, per i profili di interesse concernenti il comma 1, dal momento che il dispositivo ivi descritto si limita a delineare i contorni dell'autonomia giuridico organizzativa e finanziario-contabile della nuova Agenzia unica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la cui istituzione è peraltro supportata da una specifica clausola di invarianza prevista dalla norma, va *in primis* segnalato che la legge di contabilità prescrive, all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, che l'apposizione di siffatte clausole debba essere sempre accompagnata dalla evidenziazione nella RT degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne la sua piena sostenibilità.

Sul punto, si premette che la RT si limita a ribadire la neutralità finanziaria della istituzione del nuovo organismo.

In merito al comma 2, anch'esso non considerato dalla RT, dal momento che la norma ivi riportata prevede espressamente – allo scopo di assicurare omogeneità operativa a tutto il personale che sarà adibito ad attività di "vigilanza" ispettiva – il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria *ex* articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, va segnalato che la norma prefigura però l'estensione della suddetta qualifica, anche al personale ispettivo oggi appartenente all'INPS e all'INAIL che è destinato a transitare nel nuovo Ispettorato nazionale. Personale, quello da ultimo citato, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è ad oggi espressamente escluso da tale qualifica.

Ora, considerato che alla qualifica di ufficiale di P.G. è di norma associato – dagli ordinamenti di volta in volta da considerarsi a disciplina degli aspetti retributivi delle carriere del pubblico impiego – anche il riconoscimento di uno specifico emolumento (indennità), la norma sembrerebbe porre i presupposti per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, cui si potrà fare fronte solo con nuove risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.

In merito al comma 3, la RT non quantifica il fabbisogno di personale che sarà necessario impiegare presso il Ministero per le attività di vigilanza e monitoraggio periodico. Tale nuova struttura, cui rimanda anche il comma 1 dell'articolo 10, potrebbe in parte far venire meno le riduzioni di organico stimate dalla RT come esattamente corrispondenti ai nuovi posti creati presso l'Ispettorato.

Per quanto riguarda il comma 4, considerato che la RT affronta il problema della individuazione dei fabbisogni di spesa correlati all'individuazione

della sede centrale del nuovo Ispettorato nazionale, sembrerebbe opportuna la richiesta di una integrazione alla RT contenente elementi documentativi circa gli oneri di locazione allo stato effettivamente sostenuti in ragione annua dagli enti previdenziali per le sedi centrali di Roma, al fine di provare la congruità dei dati superficie/personale presi a riferimento dalla RT.

Quanto poi alla stima delle spese di funzionamento della sede centrale, da sostenersi in ragione annua, pur fornendo la RT un quadro dettagliato – relativamente alla sola componente destinata ai cd. consumi intermedi –, delle risorse che dovranno essere trasferite, le quali saranno, giocoforza, tratte dalla riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro iscritto nel bilancio dello Stato – ivi indicando, la RT, anche il centro di responsabilità che è destinato ad essere soppresso, ossia la Direzione generale dell'attività ispettiva – e limitandosi essa a riferire che si procederà analogamente per le eventuali risorse che dovessero essere provenienti da altre articolazioni del dicastero che saranno coinvolte nel riordino, appare indispensabile la richiesta di un'integrazione da cui sia possibile trarre indicazioni in merito alla stima dei fabbisogni di spesa (energia elettrica, manutenzioni, servizi di pulizia, etc.) della nuova sede, atteso che il computo delle risorse finanziarie che dovranno essere trasferite, non appare riferibile *tout court* a quelle ad oggi riconosciute alle direzioni generali che saranno coinvolte nel trasferimento. Il costo per postazione non sembrerebbe infatti essere condizionato solo dal numero delle unità lavorative che sono destinate ad essere trasferite, ma anche dalla tipologia (e natura) intrinseca della nuova sede, di cui al momento si ignorano le caratteristiche e i dettagli tecnici.

Inoltre, non essendo stato individuato l'immobile, non si possono escludere eventuali spese di ristrutturazione, sia per adattare l'immobile alle esigenze dell'Ispettorato sia per eventuali carenze strutturali dell'immobile, non contemplate dalla RT.

Sul comma 5, considerata la natura ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Funzioni e attribuzioni)***

Il comma 1 prevede l'adozione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dello statuto dell'Ispettorato nazionale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla disciplina generale in materia di agenzie pubbliche nazionali, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 2 definisce le funzioni ed attribuzioni dell'Ispettorato nazionale. Riguardo alle funzioni ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria), si esplicita che esse riguardano anche la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, sull'esposizione al rischio nelle malattie professionali, sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi.

Riguardo alle altre funzioni ed attribuzioni che vengono conferite all'Ispettorato nazionale, si segnalano le seguenti:

- l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- la formulazione delle proposte – sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, vengono presentate alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza);
- lo svolgimento del monitoraggio sulla loro realizzazione; la cura della formazione e dell'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello dell'INPS e dell'INAIL;
- lo svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni;
- il coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale – ferme restando le rispettive competenze -, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme contenute nel dispositivo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, a tale proposito, dal momento che dovranno essere individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, comprendenti, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione dell'attività ispettiva, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse trasferite col provvedimento in esame, a fronte dei fabbisogni individuabili in relazione alle previste attribuzioni, in ambito operativo e programmatico dell'attività ispettiva in materia di vigilanza lavoristica, che si prefigurano per il nuovo organo¹.

Articolo 3 (Organi dell'Ispettorato)

L'articolo individua gli organi dell'Ispettorato nazionale – direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori – e disciplina le procedure di nomina, i relativi requisiti

¹ Sul punto, si segnalano le parole dell'Organo di controllo contenute nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2014, in cui, sulla riforma in esame, si afferma che *"sarà importante nella fase attuativa che la complessa operazione di riordino non si limiti ad un mero trasferimento ai nuovi enti di risorse umane, finanziarie e strumentali, individuando per blocchi gli uffici ministeriali coinvolti...La riforma affronta profili centrali e rilevanti per l'azione amministrativa. L'attività di vigilanza assume, infatti, particolare rilievo in uno scenario di crisi economica ed occupazionale che accentua il rischio di elusione delle norme giuslavoristiche e di evasione degli obblighi contributivi, come testimoniato dagli esiti dell'attività svolta nel 2014, che ha visto l'effettuazione di controlli in oltre 140 mila aziende (più della metà delle quali ha evidenziato situazioni di irregolarità), e l'individuazione di oltre 73 mila lavoratori non in regola (4 mila totalmente in nero)".* Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. In sede di Controllo, *Referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato 2014*, relazione di sintesi, pagina 26; Volume II, pagine 140-150.

soggettivi e (per il direttore ed i membri del collegio dei revisori) il trattamento economico. La durata dei mandati è di 3 anni ed i medesimi possono essere rinnovati soltanto una volta.

In particolare, il comma 1 stabilisce che sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori.

Il comma 2 prevede poi che il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. È previsto che al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

Il comma 4 stabilisce che il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Il comma 6 prevede che il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

La RT ribadisce che gli organi dell'Ispettorato sono il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Rispetto al Direttore generale, con retribuzione equiparabile a quella di Capo dipartimento, è prevista una spesa annua pari a circa 217.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione -parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, rispetto ai quali non sono previsti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla base di una valutazione dei compensi dei membri di Collegio dei revisori di altre Agenzie, è possibile preventivare una spesa annua pari, nel massimo, a € 50.000 lordi (v. ad es. Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Pertanto la spesa complessiva annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, relativa agli organi dell'Ispettorato ammonta a circa 350.000 euro.

Al riguardo, sui commi 1-2, richiamando i principi indicati dall'articolo 17 comma 3 della legge di contabilità e le indicazioni fornite dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., in merito ai contenuti obbligatori delle RT allorché si sia in presenza di norme riguardanti spese di personale, occorre soffermarsi sulla spesa annua, indicata, dalla RT complessivamente, al lordo della contribuzione e delle ritenute fiscali a suo carico, relativamente alla nomina del Direttore generale del neo istituito Ispettorato.

Sul punto, posto poi che l'ultimo periodo del comma 2 stabilisce espressamente che al Direttore generale spetterà il trattamento economico equiparato a quello di Capo dipartimento ex articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999, andrebbe richiesta la scomposizione di tale importo complessivo, nelle sue singole componenti, pur elencate sommariamente dalla RT, al lordo e netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro; il tutto con annesse rassicurazioni in merito all'effettiva corrispondenza di tale retribuzione annua lorda indicata, a quelle analoghe corrisposte ai capi dipartimento appartenenti alle amministrazioni ministeriali, tenuto conto che il massimale retributivo vigente per le PA è ad oggi come noto fissato in 239.000 euro annui².

² Nel merito, va però sottolineato che alla figura "apicale" della organizzazione del Ministero del lavoro (il Segretario generale) è ad oggi corrisposto un trattamento economico complessivo annuo lordo pari a 207.610,18 euro, tra tabellare, retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato, mentre al direttore generale della Direzione generale dell'Attività ispettiva, è riconosciuto un trattamento economico annuo lordo pari a 147.747 euro. Il Conto Annuale della R.G.S. al 2013 indica invece in corrispondenza alla qualifica dirigenza di I fascia una retribuzione annua lorda (stato) pari a circa 229.000 euro. La retribuzione di un Capo dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze somma a circa 240.000. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Conto Annuale 2013, tavole annesse al l'apposito link sul sito del dicastero; link "Amministrazione trasparente",

In merito al comma 3, premesso che la RT si limita a riferire della previsione di n. 4 nuovi incarichi dirigenziali di I fascia, per la nomina dei consiglieri di amministrazione del nuovo Ispettorato nazionale, sottolineando, però, l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, occorre segnalare che tale conseguenza non si evince dal dettato normativo che esclude gettoni di presenza ed emolumenti per la partecipazione alle sedute ma non l'attribuzione di compensi per l'incarico. Si rileva peraltro che uno dei componenti svolgerà anche le funzioni di Presidente, cui è normalmente associato un impegno più gravoso³.

Infine, si deve comunque considerare che la definizione di incarichi dirigenziali "aggiuntivi", fermo restando la dotazione di organici dirigenziali già prevista dalla legislazione vigente, prefigura di per sé maggiori fabbisogni rispetto, ai quali andrebbero opportunamente ricercate modalità di "compensazione" attraverso la riduzione e/o rimodulazione di un numero di incarichi dirigenziali "equivalente" sotto il profilo finanziario a quello in parola. Al contrario, appare evidente che la previsione di nuovi incarichi dirigenziali è in sé suscettibile di riflettersi in un fabbisogno aggiuntivo di organico di pari grado, che andrebbe giocoforza coperto *medio tempore* in sede di nuovi reclutamenti nella relativa carriera.

Sui commi 4 e 5, posto che la RT prevede, in relazione alla nomina di n. 3 membri del collegio dei revisori, il sostenimento di una spesa annua complessiva di 50.000 euro lordi assimilandone il trattamento economico a quello ordinariamente spettante ai revisori dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, va tuttavia segnalato che l'affermazione secondo cui a tal fine si provvederà a valere degli stanziamenti ordinari iscritti nel bilancio dell'Ispettorato nazionale, andrebbe opportunamente confortata alla luce di elementi di riscontro circa la adeguatezza della dotazione che sarà ad essa annualmente riservata all'Ispettorato nazionale, sulla base dei fabbisogni minimi di funzionamento che saranno da individuarsi a tal fine.

Infine, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione complessiva dell'onere in 350.000 euro posto che è disallineata rispetto agli oneri parziali determinati in 217.000 euro per il direttore generale e in 50.000 euro per i Collegio dei revisori.

retribuzione incarichi dirigenziali; MINISTERO DELLAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, sito del dicastero, link "Amministrazione trasparente", tavole retribuzioni incarichi dirigenziali.

³ Si ricorda che, salvo diversa previsione dello statuto, ai sensi dell'art. 2381 c.c., il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Ai sensi dell'art.2392 c.c. gli amministratori sono inoltre responsabili verso la società per il mancato adempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 4 **(Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato)**

Il comma 1 prevede che il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, e provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Il comma 2 afferma che il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

Il comma 3 stabilisce che alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

Il comma 4 afferma che il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme ivi richiamate, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 **(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato)**

Il comma 1 stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

Il comma 2 prevede che fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri: a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417; b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi; c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

Il comma 3 prevede che in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 4 inserisce l'Ispettorato nel sistema di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, si rinvia all'esame agli articoli 1, 6, 7, 8 e 10.

Articolo 6 ***(Disposizioni in materia di personale)***

Il comma 1 prevede che la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore complessivamente a 6.357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, sarà definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e n. 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applicherà, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Il comma 2 afferma che la dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 3 stabilisce che a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

Il comma 4 afferma che presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato sono assicurati mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al

personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia.

Il comma 5 stabilisce che con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati: a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato; b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.

Il comma 6 stabilisce che dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1: a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni; b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

La RT afferma che la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore comunque a 6.357 unità, sarà compiutamente individuata con i decreti di organizzazione previsti dall'art. 5, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto in materia di riduzioni organiche. In ogni caso è prevista la presenza di n. 2 posizioni dirigenziali di livello generale e 88 posizioni di livello dirigenziale non generale. Al personale si applicherà il contratto collettivo dell'Area I (dirigenti) e del comparto Ministeri (non dirigenti).

L'effettiva assegnazione del personale all'Ispettorato determinerà una corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le ulteriori riduzioni organiche in applicazione dell'art. 6 del decreto (v. infra).

Personale dirigenziale.

Quanto alle posizioni dirigenziali di livello generale, una di esse è possibile considerarla trasferita, atteso il venir meno della corrispondente posizione nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La seconda posizione dirigenziale di livello generale avrà un costo di circa € 148.000 (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione – parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) oltre ad € 56.800 per oneri previdenziali e fiscali e previdenziali per un totale di € 204.800.

Quanto alle n. 88 posizioni dirigenziali di livello non generale va evidenziato che la creazione delle stesse comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale riduzione sarà verosimilmente imputabile alle n. 85 posizioni dirigenziali non generali previste sul territorio e alle n. 3 posizioni dirigenziali non generali previste in capo alla direzione generale per l'attività ispettiva (in totale n. 88 posizioni dirigenziali non generali). Le citate posizioni sono dunque da ritenersi trasferite nei ruoli dell'Ispettorato senza comportare pertanto alcun ulteriore onere per la finanza pubblica.

Come meglio evidenziato in seguito, tutte le posizioni dirigenziali trasferite sono finanziariamente coperte.

Spese per n. 1 posizione dirigenziale di livello generale (una ulteriore posizione da considerarsi trasferita dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	€ 204.800
Spese per n. 88 posizioni dirigenziali di livello non generale	da considerarsi trasferite
TOTALE COMPRENSIVO DI ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	€ 204.800

Personale non dirigenziale

Il personale trasferito all'Ispettorato proviene totalmente dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ad oggi può contare sulla seguente dotazione organica:

Dirigenti;

-14 (livello generale)

-145 (livello non generale)

Personale aree funzionali: terza area: 4.337 seconda area: 2.780 prima area: 55

Totale qualifiche dirigenziali: 159. Totale aree: 7.172. Totale complessivo: 7.331.

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferito nei ruoli dell'Ispettorato sarà compiutamente individuato dai decreti di organizzazione.

È comunque sicuramente ricompreso, nell'ambito del trasferimento, il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato, il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi (n. 152 unità di personale).

Come già indicato, la dotazione organica massima dell'Ispettorato sarà pari a 6.357. Tale dotazione, se totalmente ricoperta, ricomprende i

corrispondenti posti già previsti presso le sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare si evidenzia che:

- n. 5.853 posti delle aree funzionali sono relativi agli uffici del territorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Trattasi di n. 5.905 posti già previsti nelle dotazioni organiche degli uffici del territorio del Ministero ai quali va sottratto il numero delle unità di personale che cessa dal servizio entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 1° luglio 2015), pari a n. 52 unità (n. 1 unità appartenente all'area I, n. 39 unità appartenenti all'area II e n. 12 unità appartenenti all'area III, v. tabelle infra);
- n. 29 posti delle aree funzionali relative alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- n. 152 posti delle aree funzionali, qualora tutto il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali opti per il passaggio nei ruoli dell'Ispettorato;
- n. 2 posti di dirigente di livello generale (di cui uno relativo alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- n. 88 posti di dirigente di livello non generale (di cui 3 relativi alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 85 relativi agli uffici del territorio);
- n. 233 posti delle aree funzionali relativi a personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuare secondo i criteri di selezione previsti dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

Il trasferimento avverrà, evidentemente, con il mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Da ciò deriva pertanto una invarianza di costi per la finanza pubblica.

Il decreto prevede ancora che la dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Ciò con conseguente riduzione anche delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le cessazioni dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti di cui all'art. 5, comma 1.

In sostanza, pertanto, è prevista una minor spesa legata alla mancata "sostituzione" del personale in questione, tenendo altresì conto dei limiti già previsti dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (conv. da L. n. 114/2014). In forza del predetto D.L. n. 90/2014:

- nel corso del 2016 -anno di effettiva operatività e avvio dell'Ispettorato -sarebbe stato possibile assumere il 60% del personale cessato dal servizio nel corso del 2015 e
- nel corso del 2017, sarebbe stato possibile assumere l'80% del personale cessato dal servizio nel corso del 2016.

Ciò premesso, con l'art. 6 del decreto, è dunque prevista una minor spesa:

- per il 2016, legata alla mancata assunzione di 55 unità di personale (ossia il 60% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2015);
- per il 2017, legata alla mancata assunzione delle predette 55 unità oltre a ulteriori 33 unità di personale (ossia l'80% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2016).

In termini finanziari, tenuto conto delle tabelle che seguono, i risparmi possono essere calcolati come segue:

- risparmi per il 2016: € 1.968.374 (costo di 55 unità di personale non assunte);
- risparmi per il 2017 € 1.968.374 (costo di 55 unità di personale non assunte nel 2016) oltre € 1.216.569 (costo di 33 unità di personale non assunte nel 2017), per un totale di € 3.184.943.

In considerazione del fatto che la norma prevede che le risorse riconducibili alle economie a ragione delle cessazioni dal servizio attese nel 2015 e 2016, non concorrano ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni per il biennio 2016-2017, e che, a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo degli ispettori INPS e INAIL, la dotazione organica dell'Ispettorato sia incrementata, ogni tre anni, di un pari numero di posti, fermi restando i limiti alle assunzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale – con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL all'Ispettorato in relazione al contratto collettivo applicato.

L'effetto di tale disposizione è che essa determinerà, nel corso degli anni, una importante riduzione della spesa nel complesso, atteso che al personale dell'Ispettorato assunto ai sensi della disposizione in esame – nei rispetto della vigente disciplina in materia di *turn-over* – troverà applicazione il meno oneroso

contratto collettivo del comparto Ministeri. Da ciò consegue un corrispondente trasferimento di minori risorse da parte degli Istituti all'Ispettorato (per le spese del personale ispettivo INPS e INAIL v. allegati 1 e 2 alla RT).

Sul comma 6, la RT afferma poi che la creazione dell'Ispettorato prevede la contestuale soppressione delle attuali direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro. Trattasi della soppressione di n. 85 uffici su tutto il territorio nazionale.

Contestualmente si prevede la creazione di n.80 sedi territoriali dell'ispettorato.

In sostanza, pertanto, si prevede la trasformazione delle attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro in sedi territoriali dell'Ispettorato, Da tale trasformazione deriverà comunque la soppressione di n. 5 uffici del territorio.

Rimanendo inalterato il numero delle unità di personale sul territorio è possibile presumere, quantomeno, una minor spesa legata alla razionalizzazione degli spazi, allo stato non quantificabili.

Al riguardo, dal momento che la RT illustra il dettaglio degli effetti relativi al trasferimento delle risorse umane del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al neo istituito Ispettorato nazionale, ivi coinvolgendo l'analisi dell'impatto conseguente sulle strutture ed unità organizzative dalle sedi centrali e periferiche coinvolte nel riordino, e che il nuovo Ispettorato nazionale dovrà contare n. 6.357 unità, occorre formulare alcune riflessioni.

In primis, sul comma 1, premesso che l'attuazione del trasferimento delle risorse umane al nuovo organismo, provvedendo alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro, avverrà nell'ambito della emanazione dei decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per i quali è prevista espressamente la clausola di invarianza degli oneri, occorre osservare che l'adozione dei provvedimenti inerenti al passaggio di risorse dovrebbe logicamente rispondere ad un criterio di simultaneità tra riduzioni organiche e trasferimenti, onde evitare il rischio di alterazioni nel trasferimento delle risorse, da cui potrebbero ingenerarsi effetti finanziari non perfettamente "compensati" dalla soppressione di strutture/dotazioni amministrative che sono già previste a legislazione vigente.

Ciò detto, tenuto conto che il riordino dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2016 (comma 2).

Effetti connessi al trasferimento delle posizioni di organico del ministero del lavoro e delle politiche sociali al nuovo Ispettorato nazionale.

Innanzitutto, con specifico riferimento alle n. 2 posizioni dirigenziali di livello generale, andrebbe chiarito il passaggio in cui la RT evidenzia che, per una delle n.2 posizioni, la riduzione opera a ragione dell'automatico "venire meno" della relativa posizione dei ruoli organici del ministero. Il chiarimento

appare necessario dal momento che nel prospetto riepilogativo degli effetti si fa riferimento alla sola posizione di direttore generale della DG attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene chiaramente soppressa, per effetto del riordino in esame, con il passaggio della relativa unità all'Ispettorato nazionale.

Inoltre, sempre per le posizioni n. 2 dirigenziali di I fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che cessano a seguito del riordino, andrebbe richiesto il dettaglio degli emolumenti annui ad oggi previsti ai sensi della contrattazione vigente, fornendo il dettaglio delle quote retributive riferibili alla componente stipendiale e indennitaria (cd. fisse e continuative), in aggiunta alle componenti retributive accessorie e di risultato.

In merito poi alla prevista riduzione che di n. 88 posizioni dirigenziali di II fascia che si prevede di eliminare nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 85 posizioni dirigenziali presso le articolazioni periferiche del medesimo e n. 3 presso la DG Attività ispettive) andrebbe richiesto un quadro di dettaglio di quante delle posizioni in questione risultino effettivamente coperte con incarichi in corso, dal momento che l'impatto finanziario della misura corrisponderà, necessariamente, al trasferimento delle risorse finanziarie che sono oggi poste a copertura degli oneri retributivi effettivamente sostenuti.

Sul punto, sul piano prettamente metodologico, sebbene la RT precisa che le posizioni dirigenziali complessivamente trasferite risultino tutte "finanziariamente" coperte, corrispondendo a posti tutti previsti in organico, va però sottolineato che la determinazione degli stanziamenti di bilancio ordinariamente iscritti nel bilancio dello stato ai fini della copertura degli oneri salariali, è come noto effettuata secondo il criterio della "legislazione vigente", ragion per cui la quantificazione degli stanziamenti è operata di fatto solo sulla base alle posizioni lavorative effettivamente ricoperte (cd. organico di "fatto") e pro quota secondo il noto criterio del costo anno-persona⁴.

Quindi, venendo al passaggio del contingente organico delle cd. aree professionali "non dirigenziali" destinate al trasferimento, posto che solo all'atto dell'effettivo passaggio, che opererà con gli appositi decreti di organizzazione, si renderà possibile l'individuazione delle unità lavorative singolarmente interessate dal riordino, la RT indica comunque in n. 152 il numero delle unità lavorative (su 7.172 in servizio) che saranno destinate al trasferimento nel neonato organismo, a meno della loro opzione per la permanenza nel Ministero nel corrispondente profilo "amministrativo" equipollente.

Dal momento che tale contingente è indicato in sostanza pari a tutto il personale impegnato nell'attività ispettiva, presso la sede centrale e quelle periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appare utile la richiesta di un chiarimento in merito ai riflessi che deriverebbero all'operatività

⁴ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 19/2015, Allegato n. 1, pagina 16 e seguenti.

del nuovo organo, qualora dei n. 152 ispettori attualmente in servizio, anche solo 1/3 decidesse di optare per la permanenza nei ranghi ministeriali, venendo inquadrato nel profilo "amministrativo" corrispondente alla qualifica di appartenenza.

In tale caso, posto che il comma 6 non specifica che tale diritto al reinquadramento potrà operare nel solo limite dei posti disponibili (come invece dispone il comma 3 dell'articolo 7 per gli ispettori degli enti previdenziali), andrebbe valutata l'eventualità che si possano determinare – a fronte della eventuale incapienza delle dotazioni organiche corrispondenti ai richiamanti profili di reinquadramento – posizioni "soprannumerarie" rispetto ai contingenti previsti a legislazione vigente: nel qual caso, nell'attesa del relativo "riassorbimento", si dovrebbe, a rigore, provvedere alla neutralizzazione dei relativi effetti mediante apposita copertura finanziaria come si evince dall'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I.⁵.

Alla luce delle citate problematiche andrebbe richiesto un quadro dettagliato della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle direzioni generali interessate dal riportino in esame, con l'indicazione delle presenze effettive per ciascun profilo di inquadramento.

Nella rappresentazione degli effetti di trasferimento degli organici all'Ispettorato nazionale fornita dalla RT, vi è inoltre la previsione dei n. 233 posti che risulteranno trasferiti alla stessa dalle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con conseguente relativa riduzione organica, a ragione di un numero equivalente di lavoratori, ad oggi in servizio presso la sede centrale del dicastero, che verrà poi scelto secondo i criteri selettivi che saranno individuati mediante i decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

Ora, considerato che, per tutte le unità lavorative di cui è previsto il trasferimento alla neo istituito Ispettorato nazionale, per cui si prevede l'inclusione nel comparto Agenzie, la RT prevede il mantenimento del relativo profilo di inquadramento e delle conseguente posizione economica, andrebbe confermata la sostenibilità di detta previsione anche *medio tempore* atteso che come noto il comparto delle Agenzie costituisce area contrattuale a sé stante e più favorevole rispetto a quello dei comparto cd. Ministeri.

In merito al comma 3, che destina i risparmi che deriveranno dal 2017 dal progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi dell'INPS e dell'INAIL all'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale, se la RT afferma che ciò comporterà ulteriori risparmi di spesa, atteso che le nuove assunzioni presso l'Ispettorato faranno riferimento all'area contrattuale "Ministeri", meno favorevole di quella prevista per gli "enti previdenziali", (come si certifica all'allegato 1 e 2 annesso alla RT), conseguendone il trasferimento di minori

⁵ In relazione agli effetti della soprannumerarietà per le amministrazioni, si rinvia all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012.

risorse in futuro da parte di questi ultimi enti (articolo 7, comma 1) all'Ispettorato nazionale, occorre formulare alcune osservazioni.

Sul punto andrebbe richiesto un quadro di sintesi del personale avente qualifica ispettiva attualmente in servizio presso i due enti previdenziali, con l'indicazione dell'anzianità media di servizio, al fine di offrire una prospettiva dell'impatto della misura in un orizzonte pluriennale, consentendosi di fare valutazioni in ordine ai tempi necessari allo "svuotamento" del previsto ruolo ad esaurimento e al progressivo trasferimento di risorse che dagli enti verrà effettuato all'Ispettorato nazionale.

Ad ogni modo, almeno in linea di principio, va considerato che la norma prevede un possibile incremento della dotazione organica in funzione del progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi di INPS e INAIL. Infatti, l'effetto di minor costo delle unità lavorative, può essere ben compensato da un maggior numero di assunzioni da parte dell'Ispettorato, qualora le vacanze organiche del neo istituito organo dovessero imporre un aumento dei reclutamenti al fine di assicurare i fabbisogni minimi di servizio.

Sui commi 4 e 5, premesso che la RT non fornisce indicazioni, e che la normativa ivi prevista in materia di trasferimento all'Ispettorato nazionale anche delle risorse umane e strumentale dello specifico comando dell'Arma dei carabinieri che svolge già ad oggi attività di vigilanza in materia di tutela del lavoro, andrebbe confermato che al nuovo organismo saranno trasferite le risorse necessarie a farsi carico delle spese e delle sedi necessarie all'espletamento del servizio del Reparto, ivi compresi gli oneri relativi al trattamento fondamentale ed accessorio al personale ad esso assegnato. In proposito, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle presenze in servizio in tale unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'indicazione del costo unitario medio, in ragione annua, per qualifica corrispondente.

Quanto al comma 6, dal momento che la RT prevede che congiuntamente all'avvio della attività dell'Ispettorato nazionale e comunque a far data da quanto sarà stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, opererà la contestuale soppressione di n. 85 tra direzioni regionali e provinciali del lavoro ad oggi presenti sul territorio nazionale, che saranno sostituite da solo n. 80 sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale, conseguendone risparmi di spesa perlomeno riferibili alla razionalizzazione delle sedi, andrebbero richiesti elementi circa le 5 sedi di cui si prevede la soppressione, del loro attuale costo unitario annuo per l'Amministrazione a titolo di spese per il funzionamento, dal momento che tale dato sarà in massima parte destinato a generare risparmi di spesa permanenti per il bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza)

Il comma 1 stabilisce che dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 2 prevede che con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

Il comma 3 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Il comma 4 stabilisce che nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

La RT afferma che dalla data indicata dai decreti di organizzazione, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Inoltre, in relazione alle cessazioni che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Al riguardo, in analogia con le norme a disciplina del trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al neo istituito Ispettorato nazionale (si veda l'articolo 6, comma 3) e a regolazione degli effetti connessi al personale che opta per la permanenza presso la propria amministrazione, il dispositivo in esame reca le norme di coordinamento derivanti al nuovo modello di attività di vigilanza, nelle sue ricadute sugli enti previdenziali (INPS e INAIL) cui la legislazione vigente attribuisce anche specifiche funzioni in tema di vigilanza sul lavoro.

Sul comma 1, in particolare, posto che ivi si prevede la creazione di un ruolo ad "esaurimento" con il mantenimento del trattamento economico in godimento, andrebbero innanzitutto esplicitate le ragioni della mancata attivazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33-34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nonché fornite indicazioni in merito alla compatibilità di tale ruolo con le competenze ed attività e connessi fabbisogni organici dei due enti previdenziali.

A tale proposito, andrebbe fornita una situazione aggiornata sul numero dei dipendenti dei due enti aventi qualifica ispettiva e destinati ad essere iscritti nel predetto ruolo ad esaurimento.

Sui commi 2 e 4, andrebbe poi confermato che, in riferimento all'ivi previsto coordinamento delle attività ispettive degli enti in questione con il neo istituito Ispettorato nazionale, e alla stipula degli specifici protocolli d'intesa su base territoriale, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, potrebbe valutarsi l'inserimento di una specifica clausola di neutralità.

In riferimento al comma 3, posto che ivi si prevede la possibilità di opzione, per i dipendenti interessati dal riordino in esame, di richiedere l'inquadramento nei profili amministrativi corrispondenti, ma nei limiti delle disponibilità esistenti, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Risorse finanziarie)***

Il comma 1 stabilisce che i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), punto 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato⁶.

Il comma 2 prevede che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve predisporre

⁶ L'articolo 14 del decreto-legge in questione contiene misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare. La lettera *d*) prevede che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni ivi previste alle lettere *b*) e *c*) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

- 1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- 2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, per essere destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

entro il 31 dicembre 2015 (secondo il termine differito dallo stesso comma 2) ed ai sensi della disciplina sul piano di razionalizzazione di ciascuna amministrazione statale⁷.

Il comma 3 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

La RT ribadisce che i decreti di organizzazione dell'Ispettorato individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013 le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure di incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato, già previste dallo stesso decreto-legge.

Dotazioni strumentali

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, il trasferimento attiene principalmente alle risorse utilizzate per l'acquisto/manutenzione di supporti informatici. Ferma restando l'acquisizione di dati più aggiornati, sulla base del documento della Corte dei conti n. 40536464 del 24 luglio 2014, il Ministero del lavoro ha speso, nel corso del 2013, € 1.408.447,52.

Trasferimenti per supporti informatici

Ministero del lavoro € 1.408.447,52

Risorse ex art. 14 D.L. n. 145/2013 e ex art. 9 D.L. n. 76/2013

Per quanto concerne le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013, le stesse non possono essere attualmente quantificate, in quanto legate ad una quota/parte delle somme incassate a titolo di sanzioni amministrative, nel limite massimo comunque di € 10 milioni.

Tali somme confluiscono nel capitolo di entrata 2573 – Art. 13 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2922.

Analogamente è a dirsi, per le risorse che andranno trasferite ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 (conv. da L n. 99/2013) il quale prevede che le somme indicate dalla medesima disposizione "sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di

⁷ Disciplina di cui all'art. 2, comma 222-*quater*, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni.

prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro".

Tali somme confluiscono nel capitolo entrata 2573 – Art. 12 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2921.

Risorse per trattamenti retributivi

Verranno inoltre trasferite all'Ispettorato tutte le risorse afferenti il trattamento retributivo del personale delle aree funzionali e dirigenziali che sarà effettivamente assegnato all'Ispettorato.

In tale trasferimento saranno comunque ricomprese le risorse legate al trasferimento del personale in forza presso le sedi territoriali e la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la quantificazione analiticamente riportata nella tabella allegata, al netto delle cessazioni dal servizio previste entro il 1° luglio 2015 (data presumibile di entrata in vigore del decreto legislativo).

Personale dirigenziale					
Stipendio tabellare, retribuzione parte fissa, retribuzione parte variabile, retribuzione risultato					
	Uffici Territoriali	DGAI	IMPORTO PRO CAPITE	IMPORTO PRO CAPITE LORDIZZATO	IMPORTO TOTALE
Livello generale		1	€ 148.162,23	€ 205.026,89	€ 205.026,89
Livello non generale fascia AS	9		€ 84.548,61	€ 116.998,37	€ 1.052.985,30
Livello non generale fascia A	44	2	€ 80.673,61	€ 111.636,14	€ 5.135.262,51
Livello non generale fascia B	32	1	€ 76.798,61	€ 106.273,92	€ 3.507.039,25
Totale	85	4			€ 9.900.313,95

Personale non dirigenziale			
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE
Area III			
F6	99	€ 48.283,81	€ 4.780.097
F5	118	€ 45.505,46	€ 5.369.644
F4	1292	€ 43.009,68	€ 55.568.507
F3	1164	€ 39.214,40	€ 45.645.563
F2	734	€ 36.884,93	€ 27.073.536
F1	234	€ 35.743,76	€ 8.364.040
Area II			
F5	590	€ 35.470,18	€ 20.927.409
F4	342	€ 34.424,54	€ 11.773.194
F3	767	€ 32.695,17	€ 25.077.193
F2	317	€ 30.593,60	€ 9.698.172
F1	199	€ 28.964,86	€ 5.764.007
Area I			
F3	11	€ 29.120,40	€ 320.324
F2	7	€ 28.173,59	€ 197.215
F1	8	€ 27.284,76	€ 218.278
Totale parziale	5882		€ 220.777.179
Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (è stato considerato il trattamento 2013)	5972		€ 241.557.949

Nella tabella che segue sono indicati, altresì, gli importi del fondo unico di amministrazione assegnato agli uffici del territorio relativi al trattamento accessorio dell'anno 2013 del personale delle aree funzionali nonché l'importo assegnato, sempre in riferimento all'anno 2013, al personale delle aree funzionali in forza presso la DGAI.

Trattamento accessorio personale aree comprensivo di oneri previdenziali e fiscali	Importo totale
Fondo anno 2013 uffici del territorio	€ 10.628.758,94
Fondo anno 2013 personale DGAI	€ 46.667,10
Totale	€ 10.675.426,04

Tenuto conto del limite massimo della dotazione organica (pari a 6357 unità), il trasferimento di risorse potrà riguardare, oltre alle indicate unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, ulteriori unità di personale che, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, transiterà nei ruoli dell'Ispettorato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In sostanza, oltre alle risorse sopra indicate potranno essere trasferite ulteriori risorse legate a:

- massimo n. 152 unità di personale ispettivo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In corrispondenza di tali eventuali ulteriori assegnazioni di personale all'Ispettorato sarebbero trasferite le corrispondenti risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risorse relative al personale saranno trasferite dai pertinenti capitoli di bilancio delle sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro.

In ordine ai capitoli di bilancio interessati dai trasferimenti si segnala:

- con riferimento al personale del territorio, ivi compreso il personale dirigenziale e il personale distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:

2911	Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (1) (4.1.2)
2914	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (3) (4.1.2)

- con riferimento al personale della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il personale dirigenziale, saranno trasferite le risorse relative ai seguenti capitoli concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali:

2901	Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (1) (4.1.2)
2904	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (1.3.1) (4.1.2)
2905	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (3) (4.1.2)

Trattasi di risorse già disponibili a legislazione vigente atteso che tutto il personale che transiterà all'Ispettorato, ivi comprese le 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono attualmente tutte già finanziate.

Le risorse relative alle ulteriori unità di personale trasferito (possibili ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero e individuabile in forza dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e n. 152 unità di personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero) saranno assegnate dai pertinenti capitoli di bilancio delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provenienza dello stesso personale. Gli ulteriori capitoli di bilancio saranno pertanto individuati

analiticamente in sede di emanazione dei decreti di organizzazione e funzionamento.

Inoltre il decreto prevede il mantenimento, presso la sede centrale dell'Ispettorato del "Comando carabinieri per la tutela del lavoro" e, presso le sedi territoriali, di un contingente di personale dell'Arma. Il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo possibili riduzioni del contingente, è pertanto sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato, senza pertanto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

In relazione a tale trasferimento saranno assegnate le corrispondenti risorse concernenti gli oneri retributivi, contributivi e fiscali:

4761	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nell'interesse del Ministero del lavoro, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (1.1.1) (4.1.2) (spese obbligatorie)
4775	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Arma dei Carabinieri (1.1.2) (4.1.2)

Risorse per le missioni

Per quanto concerne gli oneri di missione, sono di seguito indicati i dati più recenti in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Trattamenti di missione Importi 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 5.670.724*

INPS € 13.581.985,35**

INAIL € 2.046.802,75***

TOTALE € 21.299.512,1

* importi risultanti dallo stato previsionale 2015

** importi impegnati alla data del 31 dicembre 2014 (v. allegato 3 alla RT)

*** dato ad importi effettivamente erogati nel 2013 (v. allegato 4 alla RT)

L'art. 5 del decreto prevede altresì che, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di organizzazione "provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale dipendente dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro".

I decreti in questione provvederanno pertanto ad uniformare il trattamento di missione già previsto per il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, l'INPS e l'INAIL senza che da ciò derivi un maggior onere a carico della finanza pubblica. In sostanza, infatti, si prevede una diversa distribuzione delle risorse per missioni in modo da garantire un identico trattamento. La disposizione, infatti, nell'ambito delle risorse annualmente già stanziata dalle diverse amministrazioni, si limita a prevedere una diversa modalità di distribuzione delle stesse fra il personale impiegato nella attività di vigilanza. Tale trattamento di missione pertanto, come esplicitamente previsto dalla disposizione, sarà quantificato in misura tale da non superare le somme complessivamente già stanziata al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL

Risorse per canoni di locazione.

Saranno inoltre trasferite le somme già previste per il pagamento dei canoni locativi delle sedi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (risultanti dall'allegato 5) rideterminate a seguito dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dalla vigente normativa.

Sul punto si prevede che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

Capitoli di bilancio

Il decreto autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo.

È riportato al termine il prospetto sintetico dei capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferenti le risorse che andranno trasferite all'Ispettorato, suddivise per spese di funzionamento e di personale. Sicuramente interessati da trasferimenti saranno i seguenti capitoli:

Capitoli bilancio Ministero lavoro e delle politiche sociali da trasferire	Bilancio Ispettorato
2919-2920-2952-7251-2882-2917-2918-2980-7252	Spese funzionamento
2901-2902-2904-2905-2910-4761-4775-2911-2912-2914-2916	Spese di personale

Dal trasferimento all'Ispettorato di personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi con i decreti di organizzazione, potranno essere interessati ulteriori capitoli di bilancio che riguardano diverse direzioni generali dello stesso Ministero

Al riguardo, il dispositivo disciplina la procedura per il trasferimento al neo istituito Ispettorato nazionale delle risorse finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alla quota parte che è

ad oggi riferibile alle attività amministrative del dicastero correlate alle funzioni che a vengono trasferite al medesimo organo.

L'esame puntuale dei passaggi della RT consente di formulare alcune considerazioni sollecitando la richiesta di elementi informativi aggiuntivi rispetto a quelli concernenti i dati ivi riportati.

In particolare, sul comma 1, una prima riflessione per i profili di copertura, concerne il previsto subentro dell'Ispettorato nazionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del dicastero del lavoro relativamente alle attività svolte dalla Direzione generale per le attività ispettive del medesimo⁸, per cui andrebbe richiesta una situazione complessiva dei rapporti giuridici in essere (debiti commerciali, ecc.) nonché in merito alla piena adeguatezza alla copertura dei relativi fabbisogni delle risorse finanziarie che vengono trasferite all'Ispettorato.

Con riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie che annualmente vengono riassegnate ex art. 14 D.L. 145/2013, pur ammettendosi la intrinseca variabilità connessa all'incasso delle sanzioni amministrativa, si sottolinea che la RT afferma che esse non possono essere attualmente quantificate mentre dovrebbe essere disponibile il dato dell'esercizio 2014⁹.

Un supplemento di chiarificazioni andrebbe richiesto anche in relazione alle risorse oggetto di riassegnazione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76/2013, di cui pure la RT fornisce il dettaglio dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato che sono ad oggi coinvolti, per le quali è tuttavia assente l'espresso richiamo nel dispositivo del comma 1 dell'articolo in esame.

Per quanto concerne poi l'ambito delle risorse finanziarie volte alla copertura dei fabbisogni meramente strumentali (es. informatica) del nuovo organo, dal momento che la RT fornisce un dato di spesa annuo relativo al 2013 andrebbe richiesto un aggiornamento del relativo valore a quella sostenuta nell'esercizio 2014.

Per quanto riguarda invece la quantificazione delle risorse da trasferire all'Ispettorato nazionale per la parte correlata alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al personale trasferito (n. 89 dirigenti e n. 5.972 unità appartenenti alle aree professionali dei "livelli"), la RT fornisce un quadro dettagliato degli importi lordi di spesa (Stato), pervenendo alla definizione dell'esatto ammontare

⁸ Quanto alla situazione debitoria complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ammontare, tra residui passivi di bilancio (970,6 mln di euro) e la quota di debiti "perenti" ai fini contabili (3.549 mld di euro) risulterebbe complessivamente pari a 4,5 mld di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2014*, Volume II, pagina 133-134.

⁹ Dalla ricognizione dei dati riportati nel referto sul Rendiconto generale dello Stato è possibile al momento solo avere un quadro esauriente, tra le voci richiamate dalla RT, della dinamica registrata dal capitolo 2573 dello stato di previsione dell'entrata (entrate genericamente destinate ad essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per cui, a fronte di un accertato complessivo di 84,7 milioni di euro nel 2014, si sarebbero incassati complessivamente 53,4 milioni di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. in sede di controllo, doc. cit. , Volume II, pagina 135.

complessivo, al netto delle cessazioni maturate al 1 luglio 2015, comprensivo anche del trattamento accessorio (al 2013).

Ebbene, come già richiesto in relazione alle posizioni dirigenziali di cui è previsto il trasferimento all'Ispettorato nazionale, andrebbe richiesto un prospetto contenente il dettaglio degli oneri di spesa relativi ai singoli livelli retributivi del personale delle aree professionali, con cura di effettuare una distinzione tra componenti fisse della retribuzione (tabellare e indennità) da quelle cd. "accessorie", in ragione annua.

Un aggiornamento al dato 2014 andrebbe poi richiesto in relazione all'ammontare lordo del fondo unico di amministrazione, che, correttamente, la RT evidenzia limitatamente alla sola quota destinata agli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al personale centrale della direzione generale per le attività ispettive, ma relativamente all'importo della spesa sostenuta nel 2013.

Inoltre, dal momento che la RT fornisce poi il dettagliato quadro "contabile" dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che saranno coinvolti nel trasferimento di risorse al neo istituito Ispettorato nazionale, distintamente in riferimento alla componente di personale ad oggi in servizio nelle articolazioni territoriali del dicastero e a quella invece operante presso la DG delle attività ispettive, andrebbe richiesto un quadro di massima anche delle imputazioni che saranno coinvolte, allorché, in sede di emanazione dei decreti di riordino, si dovrà provvedere anche al trasferimento di unità lavorative attualmente dislocate presso altre direzioni generali.

Un ulteriore elemento di integrazione andrebbe poi richiesto anche in relazione al previsto trasferimento all'Ispettorato nazionale anche del contingente del Reparto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il dicastero del lavoro e delle politiche sociali, di cui la RT fornisce il dettaglio dei capitoli di spesa coinvolti, separatamente per le componenti principali ed accessorie della retribuzione. Sul punto, si conferma che andrebbe richiesto un quadro degli oneri unitari anni, per gradi e qualifiche corrispondenti, sostenuti dall'Amministrazione per gli appartenenti al suddetto contingente militare, al lordo della componente contributiva e fiscale posta a carico dello Stato.

La RT riporta poi anche il quadro delle risorse che vengono trasferite per la copertura dei fabbisogni di spesa concernenti il trattamento di "missione", per la quota di risorse distintamente riferibile alle risorse previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2015 ed a quelle riferibili all'INPS e all'INAIL relativamente al 2014. Per queste ultime, andrebbe richiesto un dato aggiornato che, per le risorse di provenienza ministeriale, aggiornato al 2015. Sul punto, la stessa RT riferisce che in sede di emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse (articolo 5) si provvederà a rideterminare in modo uniforme l'istituto del trattamento di missione per il personale trasferito all'Ispettorato nazionale, così da determinare una omogeneità a parità di funzioni.

La RT evidenzia infine il quadro di sintesi dei capitoli del bilancio dello Stato, relativamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui dotazioni saranno coinvolte nel trasferimento di funzioni alla istituendo Ispettorato nazionale, ivi separando tra quelli che interesseranno la copertura di fabbisogni per spese di funzionamento della stessa da quelli che invece verranno ridotti per il trasferimento di personale, a copertura delle relative spese¹⁰.

Sul punto, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 **(Rappresentanza in giudizio)**

L'articolo prevede che ferme restando le norme processuali sulle controversie relative agli illeciti amministrativi¹¹, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla "rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

La RT afferma che all'Ispettorato si applicano le disposizioni sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Al riguardo, attesa la natura giuridica di diritto pubblico del nuovo organo amministrativo, nulla da osservare.

Articolo 10 **(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL)**

Il comma 1 stabilisce che in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di vigilanza sull'Ispettorato di cui all'articolo 1, comma 3.

Il comma 2 prevede che i decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 afferma che in applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

La RT riferisce, sul solo comma 2, che la norma prevede la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle

¹⁰ Una puntuale ricostruzione degli stanziamenti di spesa relativi al bilancio 2014 assegnati alla responsabilità della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è contenuta nel referto sul rendiconto generale dello Stato, da cui emerge che a tale ripartizione del dicastero sono stati assegnati 38,359 milioni di euro di stanziamenti in termini di competenza, di cui 37,706 milioni di impegni maturati e 35,477 milioni erogati. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Referto sul Rendiconto Generale dello Stato 2014*, Volume II, pagina 131.

¹¹ Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

politiche sociali ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale operazione, come espressamente previsto, comporta altresì il venir meno delle relative posizioni dirigenziali.

Il venir meno della posizione dirigenziale di livello generale (n. 1 posizione) e non generale (n. 3 posizioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono da considerarsi "trasferite" nei ruoli dell'Ispettorato.

Spese di personale				Risparmi personale	
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri (comprensivo di retribuzione di risultato)	TOTALE	Unità che cessano dal servizio nel 2015	Risparmi sul totale delle cessazioni 2015
Dirigenti I fascia	2	€ 205.026,00	€ 410.052		
Dirigenti II fascia (AS)	9	€ 116.998,97	€ 1.052.991		
Dirigenti II fascia (A)	46	€ 111.636,14	€ 5.135.262		
Dirigenti II fascia (B)	33	€ 106.273,92	€ 3.507.039		
Totale parziale	90		€ 10.105.344		
Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE	Unità che cessano dal servizio nel 2015	Risparmi sul totale delle cessazioni 2015
Area III					
F6	99	€ 48.283,81	€ 4.780.097	11	€ 531.121,91
F5	118	€ 45.505,46	€ 5.369.644	2	€ 91.010,92
F4	1292	€ 43.009,68	€ 55.568.507	3	€ 129.029,04
F3	1164	€ 39.214,40	€ 45.645.563	3	€ 117.643,20
F2	734	€ 36.884,93	€ 27.073.536	2	€ 73.769,86
F1	234	€ 35.743,76	€ 8.364.040		
Area II					
F5	590	€ 35.470,18	€ 20.927.409	10	€ 354.701,80
F4	342	€ 34.424,54	€ 11.773.194	17	€ 585.217,18
F3	767	€ 32.695,17	€ 25.077.193	27	€ 882.769,59
F2	317	€ 30.593,60	€ 9.698.172	14	€ 428.310,40
F1	199	€ 28.964,86	€ 5.764.007	2	€ 57.929,72
Area I					
F3	11	€ 29.120,40	€ 320.324	1	€ 29.120,40
F2	7	€ 28.173,59	€ 197.215		
F1	8	€ 27.284,76	€ 218.278		
Totale parziale	5882		€ 220.777.179	92	€ 3.280.624,02
Risparmio al netto dei limiti alle assunzioni € 1.968.374 (per il 2016 € 606)					
Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (è stato considerato il trattamento 2013)	5972		€ 241.557.949		

Trasferimenti per spese di personale (capitoli interessati dal trasferimento del personale del territorio e della direzione generale per l'attività ispettiva): 2911, 2914, 2901, 2904, 2905, 4932

Ulteriore personale interessato da un possibile trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato

Qualifica	Unità	Lordo dipendente comprensivo di oneri riflessi	TOTALE
Personale ispettivo distaccato presso sedi centrali Ministero			
Area III (costo medio)	152	€ 41.440,34	€ 6.298.932
Personale amministrativo in forza presso le sedi centrali del Ministero			
Area III (costo medio)	133	€ 41.440,34	€ 5.511.565
Area II (costo medio)	100	€ 32.429,67	€ 3.242.967
Totale parziale	385		€ 15.053.464
Totale comprensivo di trattamento accessorio (valore medio)	385		€ 15.673.010

Possibili capitoli interessati dal trasferimento di ulteriori unità di personale
N.B.: gli stanziamenti dei citati capitoli saranno ridotti proporzionalmente alle unità di personale effettivamente trasferito: 3871, 4961, 4061, 4231, 3061, 1201, 5141, 3420, 3680, 4763, 4932.

TOTALI SPESE PER PERSONALE		
Totale spese per il personale dirigenziale e aree funzionali comprensivo di trattamento accessorio (considerato il trattamento 2013)	5972	€ 241.557.949
Totale comprensivo di trattamento accessorio (valore medio)	385	€ 15.673.010
TOTALE GENERALE	6357	€ 257.230.959

Spese di funzionamento	
Spese per il Direttore generale	€ 300.000
Spese (eventuale) per canone locazione sede centrale Ispettorato	€ 400.000
Spese per Collegio dei revisori	€ 50.000
Spese per trasloco (una tantum)	€ 23.000
Spese per manutenzione, utenze ecc.	€ 93.000
TOTALE	€ 866.000

Capitoli interessati dalle spese di funzionamento ulteriori capitoli potrebbero essere interessati anche in base alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 2920, 2919, 2917, 1746, 2952, 7821, 1612, 4771, 4813**, 4825*

* In quota parte e proporzionalmente al personale trasferito

** In relazione agli immobili del territorio

TOTALI SPESE (personale + funzionamento)	
Spese per il personale	€ 257.230.959
Spese funzionamento	€ 866.000
TOTALE	€ 298.096.959

Al riguardo, il dispositivo provvede in sintesi ad autorizzare le modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL conseguenti alla istituzione dell'Ispettorato

nazionale ed alla soppressione/riordino delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono state interessate dal trasferimento delle funzioni (commi 1 e 2), autorizzando le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche (comma 3).

Su tutti gli aspetti citati, si rinvia pertanto agli articoli precedenti.

Articolo 11 ***(Abrogazioni e altre norme di coordinamento)***

I commi da 1 a 3 costituiscono disposizioni di coordinamento, connesse con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale.

Il primo periodo del comma 4 prevede che l'Ispettorato nazionale possa stipulare uno o più protocolli d'intesa, che contemplino strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, come detto, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Il secondo periodo del medesimo comma 4 demanda all'Ispettorato la stipulazione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e con le aziende di trasporto pubblico, regionale e locale, al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

Ulteriori norme sul coordinamento con altri organi di controllo e sulla collaborazione, da parte di alcune amministrazioni pubbliche, con l'Ispettorato, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza ed alla relativa programmazione, sono stabilite dai commi da 5 a 7 dell'articolo 11.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a clausole di neutralità le RT di accompagnamento debbano contenere l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità.

A tale proposito, posto che la stipula di accordi e intese da parte del neo istituito Ispettorato nazionale appare perlomeno suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di funzionamento per la medesima rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, andrebbe confermato che le risorse previste per il funzionamento del nuovo organismo risultino adeguate a far fronte anche ai relativi nuovi adempimenti.

Si segnala inoltre che la clausola di neutralità è stata apposta solo agli accordi con le ASL e le ARPA mentre è assente per gli accordi con amministrazioni regionali e locali e aziende di trasporto pubblico.

Articolo 12 ***(Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato)***

L'articolo istituisce, in via transitoria, un comitato operativo, presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da tre esperti, rispettivamente dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, al fine di garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la norma esclude espressamente qualsivoglia tipo di compenso ai componenti del comitato in questione, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2015 [Elementi di documentazione n. 25](#)
Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 172**)
- " [Elementi di documentazione n. 26](#)
Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali (**Schema di D.Lgs. n. 171**)
- " [Nota di lettura n. 87](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (**Atto del Governo n. 159**)
- " [Nota di lettura n. 88](#)
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Nota di lettura n. 90](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 27](#)
Organizzazione Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 28](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182**)
- " [Elementi di documentazione n. 29](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30](#)
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183**)
- " [Elementi di documentazione n. 31](#)
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184**)